

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 29/30 APRILE 2011**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2011 alle ore 10,00, presso la sede sociale in Milano, Via Bonfadini 148, in seconda convocazione per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 2. Modifica degli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

La presente relazione (la "**Relazione**") viene redatta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 72 e 92 del Regolamento Emittenti e all'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437 e riporta, tra l'altro, le informazioni richieste dall'Allegato 3A - Schema 3 del Regolamento Emittenti.

La Relazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.risanamentospa.it nei termini di legge.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito alla “Modifica degli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.

(A) MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA.

Come noto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 (“Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”) ha introdotto nuove disposizioni normative applicabili agli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati, alle quali la nostra società ha, in parte, l’obbligo di adeguarsi, ed, in parte, la facoltà di cogliere le nuove opportunità ritenute rispondenti alle esigenze aziendali e dell’azionariato.

L’Assemblea Straordinaria dello scorso 30 ottobre 2010 ha già deliberato le modifiche statutarie riconducibili al necessario adeguamento alle novità legislative.

Tra le altre opportunità offerte dalla normativa e rimesse all’autonomia statutaria, il Consiglio di Amministrazione, dopo una attenta valutazione della rispondenza delle stesse alle attuali esigenze aziendali e dell’azionariato, ha ritenuto al momento di non apportare allo Statuto sociale le modifiche volte a consentire l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, o ad introdurre la facoltà di identificare “in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico” i propri Azionisti, attraverso gli intermediari, atteso tra l’altro che gli Azionisti possono comunque vietare la comunicazione dei propri dati identificativi; non si è inoltre ritenuto opportuno al momento di proporre l’introduzione di diritti a dividendi maggiorati.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone invece:

- di modificare l’art. 10 dello Statuto sociale al fine di introdurre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea degli Azionisti si tenga in un’unica convocazione.

Al proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto dal novellato art. 2369, comma 1, del codice civile, lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima. In tal caso, (i) l’Assemblea ordinaria si potrebbe costituire qualunque sia il capitale rappresentato dai soci partecipanti e delibererebbe a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea, mentre (ii) l’Assemblea straordinaria si potrebbe costituire quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e delibererebbe con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Al fine di semplificare il procedimento di convocazione dell’Assemblea degli Azionisti, vi proponiamo dunque di introdurre nello Statuto della Società la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea si tenga in un’unica convocazione. Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare, di volta in volta, se fare ricorso al meccanismo delle convocazioni plurime o a quello dell’unica convocazione, dandone, in questa seconda ipotesi, specifica menzione nell’avviso di convocazione;

- di modificare l’art. 11 dello Statuto sociale al fine di introdurre la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta, tenuto conto della composizione e delle esigenze

dell'azionariato, qualora ne ravvisi l'opportunità, che la società designi un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe.

Al proposito, si rammenta che l'art. 135 –undieces del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dispone che, salva diversa disposizione statutaria, gli emittenti possano designare per ciascuna assemblea un rappresentante cui i soci possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente al data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. La delega, che deve essere conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Il rappresentante è altresì tenuto a mantenere la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei soci alle Assemblee degli azionisti senza tuttavia un eccessivo aggravio dei costi per la Società, Vi propone di introdurre nello Statuto della Società un elemento di flessibilità costituito dalla facoltà per il Consiglio medesimo di stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che la società designi un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe.

Ciò comporterebbe che il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità tecnica, potrà valutare, tenuto conto di volta in volta della composizione e delle esigenze dell'azionariato, se designare un rappresentante al quale i soci possano attribuire le deleghe, dandone specifica menzione nell'avviso di convocazione.

Con l'occasione, inoltre, il Consiglio di Amministrazione Vi propone altresì di approvare alcune modifiche allo Statuto in materia di operatività con le parti correlate, connesse all'emanazione della Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 (come modificata con Delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010) ed alle procedure adottate in data 25 novembre 2010 dalla società, in attuazione dello stesso (in conformità alle quali devono intendersi i termini indicati in lettera maiuscola nel proseguio), e precisamente:

- di introdurre un ulteriore comma all'articolo 10 dello Statuto che preveda:

- (i) la competenza dell'assemblea ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC;
- (ii) che per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste;

- di introdurre un ulteriore comma all'art. 15 dello Statuto che preveda:

- (i) che in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.

Si segnali che il Comitato per le Operazioni con parti correlate ha espresso parere favorevole alle sopra enunciate modifiche statutarie.

Nello specifico tutte le modifiche statutarie sono riepilogate nel prospetto riportato di seguito, che pone a raffronto l'attuale testo dello Statuto Sociale, le modifiche proposte, evidenziando in quello vigente, mediante scritturazione con carattere barrato, la parte che si propone di eliminare, ed evidenziando in quello proposto, mediante scritturazione in grassetto, la variazione che si propone di apportare.

In conseguenza delle variazioni prospettate si sottopone alla Vostra approvazione l'adozione di un nuovo testo di Statuto.

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza"; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l'assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell'art. 2366 e.c. a 8 giorni.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una</p>	<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e/o "Finanza e Mercati" e/o "Milano Finanza"; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. <p>Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una</p>



<p>relazione da essi predisposta. L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p>	<p>relazione da essi predisposta. L'assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:</p> <ul style="list-style-type: none">- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l'assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC si considera autorizzata dall'assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati
---	--



	<p>presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità previste dalla normativa applicabile.</p>
<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.</p>	<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento</p>

	<p>recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
--	---

Si segnala che la modifiche statutarie proposta non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.

(B) PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALL'ARGOMENTO AL PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto esposto nella presente Relazione, qualora concordiate con quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera:

“l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Risanamento, esaminata la relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 e 92 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, ed ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 5 novembre 1998 n. 437,

delibera

1. di modificare gli articoli 10, 11 e 15 dello Statuto Sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge: - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui</p>	<p>Art. 10 L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina, pubblicato nei termini di legge: - sul sito internet della società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero sui</p>



<p>quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “Finanza e Mercati” e/o “Milano Finanza”;</p> <p>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; in assenza di tale indicazione l’assemblea di seconda o terza convocazione deve essere convocata entro 30 giorni, rispettivamente dalla prima o dalla seconda convocazione, con riduzione del termine stabilito dal secondo comma dell’art. 2366 c.e. a 8 giorni.</p> <p>Gli amministratori devono convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L’assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p>	<p>quotidiani “Il Sole 24 Ore” e/o “Finanza e Mercati” e/o “Milano Finanza”;</p> <p>- con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.</p> <p>Nell’avviso di convocazione può essere indicato il giorno per la seconda e la terza convocazione; il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l’opportunità, che l’Assemblea ordinaria e quella straordinaria si tengano a seguito di un’unica convocazione. In caso di unica convocazione si applicano le maggioranze a tal fine previste dalla legge</p> <p>Gli amministratori devono convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta quando ne fanno domanda tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.</p> <p>L’assemblea è inoltre convocata negli altri casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini di volta in volta previsti.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo:</p> <p>- oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge, l’assemblea ordinaria è competente ad autorizzare, ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 5), del Codice Civile, il compimento di OPC di Maggiore Rilevanza eventualmente sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione che siano state approvate dal Consiglio di Amministrazione stesso nonostante il parere negativo del Comitato OPC. In tale ipotesi, fermi i quorum previsti dalla legge, l’OPC si considera autorizzata dall’assemblea a condizione che non vi sia il</p>
--	--



	<p>voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti. In caso di voto contrario della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, il compimento dell'OPC è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di Maggiore Rilevanza di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, se la proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che dovrà essere sottoposta all'assemblea è approvata in presenza di un parere contrario del Comitato OPC, ferme le previsioni di cui agli artt. 2368, 2369 e 2373 del Codice Civile e fermi i quorum previsti dalla legge, l'OPC non può essere compiuta qualora in sede di deliberazione assembleare la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC. Il compimento dell'operazione è impedito solo qualora i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto;</p> <p>- per le OPC di competenza dell'assemblea o che devono essere da questa autorizzate, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, dette operazioni possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>
<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.</p>	<p>Art. 11 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea valgono le norme di legge. La notifica alla società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione. La società si riserva la facoltà di designare per ciascuna assemblea, dandone espressa indicazione nel relativo avviso di convocazione, un soggetto al quale gli aventi diritto possono conferire una delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, con le modalità</p>



	previste dalla normativa applicabile.
<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c.</p>	<p>Art. 15 Al Consiglio di amministrazione spettano senza limitazioni tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta solo eccezione per quanto inderogabilmente riservato dalla legge alla esclusiva competenza dell'assemblea. Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, l'eventuale riduzione del capitale sociale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, le delibere di fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c. anche quali richiamati per la scissione dall'art. 2506 ter c.c. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato da Consob in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221 (e successive modificazioni e integrazioni) e delle procedure adottate dalla società in attuazione dello stesso in conformità alle quali devono intendersi i termini in lettera maiuscola e gli acronimi indicati nel presente paragrafo, in caso di urgenza, le OPC che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse anche in deroga agli iter autorizzativi previsti nelle procedure, purché alle condizioni in esse previste.</p>

2. di dar mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra loro disgiunta, per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente autorità e, in genere, per compiere tutto quanto necessario per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccezzuato.

Milano, 23 marzo 2010
Per il Consiglio di Amministrazione
(l'Amministratore Delegato)